



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED  
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DIVISIONE 6

Roma, 16/10/2012

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. R.U. 6781-12.06.08

A tutti gli USTII  
LORO SEDI

E p. c. Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Impianti a Funne  
Via Brennero 136  
Centro "Le Fornaci-Barchessa"  
38100 TRENTO

“ “ Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Uff. Trasporti Funiviari  
Palazzo Provinciale 3/B  
Via Crispi, 10  
39100 BOLZANO

“ “ Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Turismo, Commercio  
e Trasporti - Serv. Infrastrutture  
Funiviarie  
Loc. Grand Chemin 34  
11020 ST. CHRISTOPHE (AO)

“ “ Alla Regione Friuli Venezia Giulia  
Direzione Regionale Viabilità e  
Trasporti  
Via Giulia 75/1  
34126 TRIESTE

“ “ All'ACIF  
c/o Ing. Piergiorgio GRAZIANO  
Corso Galileo Ferraris, 164  
10134 TORINO

“ “ All'ANITIF  
c/o Ing. Sergio TIEZZA  
Via Colz, 85  
39030 LA VILLA IN BADIA (BZ)

“ “ All'ANEF  
c/o Ing. Piergiacomo GIUPPANI  
Via Boffalora, 13  
23100 SONDRIO

**OGGETTO:** Installazione del dispositivo di sorveglianza di mancato sbarco nelle seggiovie ad ammortamento automatico e fisso di ausilio all'agente di stazione.

Come noto il DM 8 marzo 1999, all'art. 3.12.15.4, prescrive che nelle banchine di sbarco delle seggiovie a collegamento permanente deve essere installato *“un dispositivo atto a provocare automaticamente l'arresto di tale impianto nel caso che una seggiola sia ancora occupata al di là della banchina; il dispositivo deve essere ubicato in posizione opportuna affinché detta seggiola si arresti in una posizione che garantisca il franco inferiore limitato come in banchina”*.

Tale prescrizione è richiesta, peraltro, anche dall'art. 11.3.6 della norma UNI EN 12929-1, mentre la norma UNI EN 13243 (Appendice C) prevede tra le situazioni pericolose il *“superamento da parte di un veicolo occupato del punto di sbarco”*.

Al riguardo si segnala che si è a conoscenza che tale situazione pericolosa si è verificata anche in alcuni impianti ad ammortamento automatico ed in un caso particolare, occorso in Francia, è stata causa di un incidente grave.

Alla luce di quanto sopra si dispone che, a far data dalla presente, il suddetto dispositivo di sorveglianza dovrà essere installato, qualora non già esistente, in tutte le seggiovie fisse, entro tre mesi, ed in tutte le seggiovie ad ammortamento automatico, entro sei mesi.

Per le seggiovie che svolgono esercizio anche nel ramo in discesa, qualora l'installazione del dispositivo di sorveglianza di mancato sbarco dovesse interferire con le modalità d'imbarco dei passeggeri, detta installazione può essere omessa purché le disposizioni del regolamento d'esercizio assicurino un'adeguata vigilanza, da parte del personale addetto, del mancato sbarco. Tale condizione deve essere verificata da parte dell'USTIF competente.

L'avvenuta installazione del dispositivo di sicurezza dovrà essere comunicata dal Direttore d'Esercizio, dell'impianto interessato, all'USTIF competente.

Nelle more dell'installazione del dispositivo di sorveglianza in argomento, i Direttori d'esercizio dovranno emanare apposito ordine di servizio con il quale si dispone che il personale di stazione presti particolare attenzione a tutte le fasi di sbarco dei passeggeri.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Virginio Di Giambattista)